

REGOLAMENTO

(Versione del 5/12/2023)



Roberto
Manfredi
09.08.2024
08:33:11
GMT+01:00

Approvato dal CDR Liguria in data _____

Approvato dal CDR Piemonte in data 18.12.2023

Approvato dal CDR Valle d'Aosta in data 19 febbraio 2024  BRUNO MIGLIORATI

 Marco Bonelli

Art 1 – Costituzione e sede

- a. A seguito della delibera assunta dai delegati nel corso dell'Assemblea Interregionale di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta del 5 novembre 2023, è costituita la "Struttura Operativa Interregionale Rifugi e altre Opere Alpine di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta" ⁽¹⁾, siglabile come "SOROA-LPV" e di seguito indicata per brevità come "S.O. Rifugi LPV".
- b. Il presente Regolamento dispone sulle specifiche finalità e sull'autonomia organizzativa, funzionale e gestionale della stessa, secondo le norme previste in materia dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano e dallo Statuto dei Gruppi Regionali della Liguria del Piemonte e della Valle d'Aosta.
- c. La S.O. Rifugi LPV ha sede operativa presso la sede del Club Alpino Italiano Regione Piemonte.

Art 2 - Scopi

La S.O. Rifugi LPV sovrintende e coordina le attività delle Sezioni in materia di rifugi e altre opere alpine esistenti sul territorio di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta e gli interventi ad essi connessi, in applicazione, per quanto di competenza, delle norme nazionali e regionali vigenti, nonché dell'ordinamento e delle direttive emanate dal Club Alpino Italiano.

In particolare, la S.O. Rifugi LPV:

- a. accerta la consistenza e le caratteristiche della rete dei rifugi, dei bivacchi e delle altre opere alpine, provvedendo in particolare all'aggiornamento degli elenchi regionali con le relative caratteristiche e classificazioni;
- b. verifica la rispondenza della rete delle strutture alpine alle necessità dell'alpinismo, dell'escursionismo e della speleologia, del soccorso alpino e speleologico, nonché della difesa dell'ambiente naturale montano, elaborando programmi e piani pluriennali di indirizzo del settore;

¹ Per "opere alpine" si intendono i bivacchi, le opere di captazione e adduzione delle acque, le opere di smaltimento delle acque reflue, gli allacciamenti e gli impianti autonomi di produzione di energia elettrica, le teleferiche di servizio ai rifugi, le piazzole per l'atterraggio degli elicotteri, ecc.

REGOLAMENTO

(Versione del 5/12/2023)

- c. presta opera di indirizzo e consulenza tecnica e gestionale a favore delle Sezioni proprietarie e concessionarie delle strutture alpine, promuovendo forme associative fra tali Sezioni;
- d. offre assistenza tecnica alle Sezioni nell'arbitrato per tutte le controversie che insorgessero tra la Sezione e il Gestore in materia di rifugi e opere alpine;
- e. fornisce supporto alle Sezioni proprietarie nella stesura del bando per la ricerca e/o nella valutazione dei candidati cui affidare la gestione dei rifugi;
- f. esamina e verifica ogni iniziativa relativa agli interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, manutenzione di rifugi, bivacchi e punti d'appoggio, fornendo il necessario parere tecnico, economico e alpinistico;
- g. segnala eventuali contributi devoluti dal Club Alpino Italiano, dalla Regione di appartenenza e da altri Enti Pubblici relativi a rifugi, bivacchi e opere alpine, d'intesa con la Commissione Centrale Rifugi o altro organo di riferimento a livello centrale del Club Alpino Italiano;
- h. promuove studi e ricerche nel settore, in funzione anche delle variazioni socio-economiche e del turismo in atto;
- i. studia i problemi relativi alla conservazione del patrimonio immobiliare esistente con particolare riguardo ai rifugi ed elabora programmi e piani di manutenzione e di interventi anche pluriennali, svolgendo in merito una funzione di controllo generale;
- j. propone al Comitato Direttivo Regionale di competenza la ripartizione dei contributi e dei fondi destinati alle strutture alpine;
- k. indirizza, tramite i verificatori e/o i presidenti Sezionali, la corretta gestione dei rifugi, provvedendo alla diramazione delle appropriate direttive ed effettuando le opportune verifiche;
- l. esamina la situazione dei rifugi storici, anche se privi di interesse commerciale, proponendo eventuali nuovi utilizzi e destinazioni in accordo con la Regione di competenza ed enti vari;
- m. mantiene i contatti con la Commissione Centrale Rifugi o altro organo equipollente a livello centrale del Club Alpino Italiano, partecipando con un proprio referente alle riunioni quando invitata, diramando e mettendo in atto le direttive dalla stessa emanate;
- n. invia richieste alle Sezioni e Sottosezioni proprietarie dei rifugi e delle altre opere alpine per la ricerca e la formazione di nuovi Verificatori LPV eventualmente proponibili quali componenti della S.O. Rifugi LPV;
- o. cura la formazione dei Verificatori LPV, inserendoli nella S.O. Rifugi LPV in qualità di stagisti per un periodo sufficiente per esprimere una valutazione;

REGOLAMENTO

(Versione del 5/12/2023)

- p. istituisce e mantiene l'Albo dei Verificatori LPV ove vengono iscritti i soggetti ritenuti idonei ad effettuare le visite periodiche di controllo presso i rifugi e le altre opere alpine di competenza territoriale. L'iscrizione non può essere mantenuta ove il soggetto non effettui per due anni consecutivamente alcuna verifica, salvo giustificato motivo;

Art 3 – Composizione, organizzazione, durata

Comitato direttivo

- 3.1. La S.O. Rifugi LPV è formata da un Comitato direttivo che può variare da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti. Il numero e la nomina dei componenti vengono decisi dal Comitato direttivo dei tre Gruppi Regionali di riferimento, sentiti i rispettivi Referenti.
- 3.2. I componenti, soci del Club Alpino Italiano, sono nominati sulla base di esauriente curriculum sottoscritto dal candidato e dal presidente della Sezione di appartenenza, o dal Presidente della Sezione proprietaria del rifugio. Non possono essere candidati alla S.O. Rifugi LPV coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'ordinamento del Club Alpino Italiano.
- 3.3. I componenti del Comitato direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati senza il limite del doppio mandato consecutivo. Alla scadenza del mandato triennale i componenti del Comitato direttivo rimangono in carica, nella pienezza dei poteri affidati, fino all'insediamento dei nuovi componenti da nominare nel semestre successivo alle elezioni dei tre Gruppi Regionali di riferimento.
- 3.4. Decade dalla nomina il componente che risulti non in regola con l'iscrizione al Club Alpino Italiano oppure che sia stato assente a tre riunioni consecutive senza giustificate motivazioni. Il componente dichiarato decaduto può essere sostituito con decisione condivisa del Comitato direttivo dei tre Gruppi Regionali.

Presidente

- 3.5. Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo dei tre Gruppi Regionali di riferimento. Il Presidente è selezionato tra i componenti del Comitato direttivo e dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un solo altro triennio consecutivo.

Vicepresidente – Segretario - Tesoriere

- 3.6. Il Comitato direttivo, nella riunione di insediamento, individua tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. L'incarico di segretario e di tesoriere possono essere attribuiti anche ad un solo componente.

Collaboratori – Verificatori - Stagisti

- 3.7. Previa autorizzazione del Comitato Direttivo dei tre Gruppi Regionali di riferimento, la S.O. Rifugi LPV può avvalersi di collaboratori sia soci che non soci del Club Alpino Italiano, aventi competenze tecniche specifiche legate a particolari problematiche dei rifugi e delle altre opere alpine.

REGOLAMENTO

(Versione del 5/12/2023)

- 3.8. Con decisione del Comitato direttivo viene nominato Verificatore LPV chi, tra i collaboratori ed essendone stati accertati i requisiti e le competenze tecniche, ha il compito (I) di riscontrare l'effettiva esecuzione degli interventi sui rifugi e altre opere alpine oggetto di contributi da parte del Club Alpino Italiano nonché (II) di coadiuvare il Referente delle strutture ricettive di una Sezione nella constatazione dello stato di fatto della struttura rispetto alla normativa vigente in tema di sicurezza, antincendio, infortunistica mediante l'uso della "Scheda di verifica" predisposta dalla S.O. Rifugi LPV.
- 3.9. Per agevolare la formazione dei Verificatori LPV il Comitato direttivo potrà autorizzare, per un periodo di prova, l'affiancamento di nuovi collaboratori ad un Verificatore LPV nelle visite presso i rifugi o altre opere alpine delle Sezioni; al termine del periodo di affiancamento, ove ritenuto idoneo sarà nominato Verificatore LPV.
- 3.10. Viene istituito il Registro dei Verificatori LPV nel quale sono iscritti coloro i quali ne sono stati ritenuti idonei dal Comitato direttivo; i Verificatori LPV che non abbiano eseguito, senza giustificato motivo, un accesso in due anni consecutivi presso una struttura ricettiva del Club Alpino Italiano nell'area LPV, saranno cancellati dall'elenco.

Art 4 – Compiti e limitazioni

4.1. Compiti del Presidente:

- a. Rappresenta la S.O. Rifugi LPV.
- b. Convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo.
- c. Presenta entro il mese di settembre al Comitato direttivo del Gruppo Regionale capofila il programma delle attività previste per l'anno successivo corredato dal relativo preventivo di spesa.
- d. Presenta entro il 20 gennaio al Comitato direttivo del Gruppo Regionale capofila la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e il relativo bilancio consuntivo nonché quello preventivo per l'anno corrente.
- e. È affidatario e responsabile dei beni in dotazione alla S.O. Rifugi LPV.

4.2. Compiti del Comitato direttivo:

- a. Svolge le attività operative per attuare gli scopi della S.O. Rifugi LPV.
- b. Individua d'intesa con il Comitato direttivo del Gruppo Regionale capofila le fonti di finanziamento necessarie a supportare le attività ed i progetti della struttura.
- c. Coordina le attività della struttura con le altre componenti del sodalizio.
- d. Predispone e mantiene aggiornato l'elenco dei Verificatori LPV che coadiuvano la struttura per la realizzazione delle sue attività.
- e. Predispone annualmente i programmi e progetti per l'anno successivo ed il relativo piano del budget e relaziona sull'attività svolta dalla struttura nell'anno precedente.

4.3. Compiti del Segretario:

- a. Collabora con il Presidente ed opera a favore di tutta la struttura.
- b. Redige i verbali delle riunioni e li trasmette ai CDR LPV.

REGOLAMENTO

(Versione del 5/12/2023)

- c. Cura la corrispondenza e la circolazione di informativa con altre strutture del sodalizio e all'interno della struttura stessa.

4.4. Compiti del Tesoriere:

- a. raccoglie dati e documenti e tiene aggiornata la contabilità della struttura.
- b. redige il bilancio consuntivo e previsionale della medesima.
- c. cura gli incassi dei contributi, effettua i pagamenti alle Sezioni e i rimborsi delle note spese.

4.5. La S.O Rifugi LPV non può nominare od inviare propri rappresentanti presso organi od organizzazioni esterne al Club Alpino Italiano, salvo espresso mandato congiunto del Comitato direttivo dei Gruppi Regionali di area

4.6. La S.O Rifugi LPV, in quanto priva di autonomia giuridica e patrimoniale, non può assumere autonomamente impegni di natura finanziaria ed economico-patrimoniale che vincolino il Club Alpino Italiano.

5- Gratuità degli incarichi

I componenti e i collaboratori della S.O. Rifugi LPV soci del Club Alpino Italiano prestano la loro opera a titolo gratuito; essi hanno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali della struttura, secondo la vigente regolamentazione in materia prevista dal sodalizio.

Art 6 – Funzionamento

- 6.1.** Il Comitato direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, anche a distanza mediante videoconferenza, su convocazione del Presidente. La riunione può tenersi anche in luoghi diversi dalla sede purché in area LPV.
- 6.2.** La convocazione viene inviata mediante posta elettronica a tutti i componenti, ai Presidenti CDR LPV, ai referenti dei CDR, all'indirizzo comunicato in sede di nomina.
- 6.3.** Le riunioni sono validamente costituite se risulta presente la maggioranza dei componenti e alla presenza del Presidente o del Vicepresidente. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità di voti prevale la decisione espressa dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 7 - Norme finali

Le norme del presente Regolamento possono essere modificate con decisione unanime del Comitato direttivo dei tre Gruppi Regionali di area anche su proposta del Comitato direttivo della S.O. Rifugi LPV.
